

## IVA

### **Le cessioni gratuite nell'Iva**

di EVOLUTION

**Uno dei tre presupposti fondamentali in assenza dei quali si rimane al di fuori del mondo dell'Iva è quello oggettivo, secondo cui rientrano nel campo di applicazione dell'imposta le operazioni definite come cessioni di beni o prestazioni di servizi.**

**Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.**

**Il presente contributo si focalizza sul regime Iva delle cessioni gratuite anche in considerazione dell'avvicinarsi delle festività che denota un crescente utilizzo degli omaggi.**

Il trattamento Iva delle **cessioni gratuite** viene distinto a seconda della natura del bene destinato alla cessione gratuita: occorre infatti verificare se esso **risulta prodotto/commercializzato dall'impresa o meno**, in quanto si vengono a modificare significativamente le regole applicabili, tanto nell'eventuale addebito dell'imposta in sede di cessione, quanto in relazione alla detrazione dell'Iva assolta al momento dell'acquisto.

L'[articolo 2, comma 2, numero 4, del D.P.R. 633/1972](#) prevede infatti che quando viene omaggiato un **bene prodotto o commercializzato** (il negozio di scarpe che regala un paio di scarpe), salvo nel caso di imposta non detratta a monte, **occorre assolvere l'imposta in sede di cessione gratuita**; questo può essere fatto con una delle seguenti soluzioni: provvedendo a fatturare il bene sulla base del valore normale, tramite emissione di autofattura, ovvero con annotazione nel registro degli omaggi.

Diversamente, non vanno considerate cessioni beni, rimanendo quindi escluse dall'obbligo di fatturazione, atteso che trattasi di operazioni fuori campo Iva:

- le cessioni gratuite di beni la cui **produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa** di costo unitario non superiore ad 50 euro;
- ovvero, più in generale, le cessioni per le quali **non sia stata operata la detrazione all'atto dell'acquisto**.

Peraltro, coordinando tale disciplina che regola l'assolvimento dell'imposta in sede di cessione con quella relativa alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti (*ex articolo 19-bis.1, comma 1, lettera h, D.P.R. 633/1972*), in relazione ai **beni non rientranti nella propria produzione o commercio abituale** (disciplina che solitamente interessa gli **omaggi natalizi**: ad esempio, il negozio di scarpe che omaggia un cliente con una bottiglia di vino), si ricava che la loro cessione è **sempre al di fuori del campo di applicazione dell'imposta**. Infatti:

- quando il costo unitario del bene è non superiore a 50,00 euro, scatta la prima ipotesi di esclusione individuata dall'[articolo 2, comma 2, n. 4, D.P.R. 633/1972](#);
- quando, invece, il costo è superiore a 50 euro, l'imposta assolta all'acquisto **non è detraibile**, con la conseguenza che trova l'applicazione la seconda ipotesi di esclusione.

Per quanto riguarda gli **esercenti arti e professioni**, la cessione gratuita di beni è sempre **non soggetta ad Iva**, sia quando trattasi di beni di costo unitario superiore a 50 euro, sia quando ad essere venduti sono beni il cui costo unitario è pari o inferiore a 50 euro.

Cambia, invece, a seconda del valore del bene ceduto, il regime di **detrazione** all'acquisto, non spettante nel primo caso, spettante nella seconda ipotesi.

Soggetto Iva	Costo unitario del bene	Detrazione all'acquisto	Regime della cessione gratuita
Impresa produce/commercializza il bene	Non rilevante	Si	Soggetta ad Iva
Impresa che <b>non</b> produce/commercializza il bene	Costo > 50 euro	No	Non soggetta ad Iva
	Costo = 50 euro	Si	
Professionista o artista	Costo > 50 euro	No	Non soggetta ad Iva
	Costo = 50 euro	Si	



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio valenza deposito / Imc&k